

DISPOSIZIONI TECNICHE SULLA INSTALLAZIONE DI CAMINI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E SISTEMI DI EVACUAZIONE FUMI E VAPORI

Definizioni:

Ai fini delle presenti disposizioni tecniche ed in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, valgono le seguenti definizioni:

Camini – condotti utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione di un singolo apparecchio termico, o nei casi consentiti dalla norme UNI 7129/92, di due apparecchi.

Canne fumarie – condotti utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione di più apparecchi termici collocati su diversi piani.

Comignoli – dispositivi posti a coronamento di un camino o di una canna fumarie, atti a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.

Distanze tra due punti – distanze misurate in orizzontale tra le proiezioni verticali dei punti stessi.

Terminali di tiraggio – dispositivo installato nel caso di scarico a parete, al termine di un canale da fumo o condotto di esalazione (se funzionante con pressione negativa), atto a disperdere nell'ambiente esterno i prodotti della combustione o i vapori di cottura

I camini, le canne fumarie, i comignoli e i sistemi di evacuazione dei fumi e vapori devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti e a quanto prescritto nei seguenti articoli.

Quota di sbocco in atmosfera di comignoli e terminali di tiraggio a servizio di generatori di calore

I generatori di calore a servizio di impianti termici, gli scaldacqua, i radiatori, i caminetti e le stufe (alimentati con combustibile liquido gassoso o solido), con esclusione degli apparecchi classificati di tipo A secondo la norma UNI 10642, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio rispettando le norme tecniche e le prescrizioni vigenti in materia, le norme UNI applicabili al riguardo e quanto indicato ai successivi punti:

In linea generale, per gli immobili e le zone di cui al punto 1.2 del presente allegato, tutti i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione installati all'esterno dovranno essere realizzati o rivestiti in rame o, in alternativa, rivestiti in muratura intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inseriscono.

1. Generatori di calore a servizio di impianti termici, scaldacqua, radiatori, caminetti e stufe per riscaldamento alimentati a gas.

Apparecchi con portata termica inferiore o uguale a 35 Kw.

1.1. Prescrizioni generali.

La distanza minima tra comignoli e/o terminali di scarico è di 5 m. Qualora non sia rispettata tale distanza devono, comunque, essere rispettate le distanze minime da aperture, terrazze e coperture prescritte per apparecchi di potenzialità pari alla somma delle potenzialità degli apparecchi collegati a detti comignoli e/o terminali di scarico.

Si dovranno rispettare le quote e le distanze prescritte dalla norma UNI di riferimento vigente al momento della progettazione dell'impianto o della installazione (nel caso in cui la legislazione

vigente non preveda l'obbligo del progetto) dell'impianto o degli apparecchi

L'altezza del condotto misurata dall'estradosso della copertura del tetto, nel punto di passaggio, non dovrà essere inferiore a 0,5 m.

Si dovranno rispettare le seguenti ulteriori limitazioni:

dovrà essere superato di almeno 1 metro il limite superiore delle aperture (finestre, prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 9 m.

dovrà essere superata di almeno 0,5 metri la quota in gronda delle coperture di edifici presenti nel raggio di 9 m.

dovrà essere superato di almeno 3 metri il piano di calpestio di terrazzi balconi e coperture praticabili presenti nel raggio di 9 m.

Qualora si utilizzino apparecchi che per i valori di emissione dei prodotti di combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica (UNI EN 297) le distanze minime previste al punto precedente vengono ridotte di 1/3.

Nel caso di installazione o ristrutturazione di impianti in edifici esistenti qualora si utilizzino apparecchi che per i valori di emissione dei prodotti di combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica (UNI EN 297) si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

dovrà essere superato di almeno 1 metro il limite superiore delle aperture (finestre, prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 3 m.

dovrà essere superata di almeno 0,5 metri la quota in gronda delle coperture di edifici presenti nel raggio di 3 m.

dovrà essere superato di almeno 3 m il piano di calpestio di terrazzi balconi e coperture praticabili presenti nel raggio di 3 m.

La quota di sbocco in atmosfera potrà essere ridotta di 1 m per ogni metro eccedente i 3 m.

indicati ai capoversi precedenti fino al raggiungimento della distanza di 6 m oltre la quale non sono previste limitazioni sulla quota di sbocco in atmosfera.

1.2. Scarichi a parete

Per gli immobili sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 ed in specifico agli artt. 10i e 1342 e situati nella zona A di cui al D.M. 1444/68, meglio individuati nel Titolo IV "L'edificato storico" del Regolamento Urbanistico, è ammesso, previa ottenimento delle autorizzazioni di cui agli artt. 223 e 1464 del D.Lgs. 42/2004, lo scarico dei prodotti della combustione in parete.

Lo scarico a parete è consentito a condizione che :

siano rispettate le limitazioni imposte dal comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/93 così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 551/995;

siano rispettate le prescrizioni imposte dalla norma UNI 7129 o, qualora al momento della progettazione dell'opera (o della esecuzione nel caso in cui non sia previsto l'obbligo del progetto) sia stata pubblicata una norma UNI sostitutiva, secondo quanto prescritto da detta norma;

non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo o comunque adeguabile allo scopo secondo le prescrizioni dettate dalla normativa UNI di

riferimento, dalla legislazione vigente e da quanto prescritto dalle presenti disposizioni tecniche;

siano utilizzati apparecchi che per i valori di emissione dei prodotti di combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297;

La distanza tra due terminali di scarico di impianti termici in facciata a servizio della stessa unità immobiliare deve comunque essere superiore a 5 m (misurati con la regola del filo teso lungo la parete esterna dell'edificio) In caso di unità immobiliari diverse, la distanza tra i due terminali di scarico (qualora non sia possibile rispettare la distanza di 5 m) deve comunque essere la massima possibile compatibilmente con lo sviluppo della unità immobiliare.

Non è ammesso lo scarico a parete per le unità immobiliari che dispongono di cavedi di collegamento con la copertura, cavedi di dimensioni e caratteristiche tali da consentire al loro interno l'installazione di un camino o sistema di evacuazione fumi che rispetti le norme UNI di riferimento e le disposizioni legislative vigenti e quanto indicato nelle presenti disposizioni tecniche.

Apparecchi con portata termica superiore a 35 Kw

Si dovranno rispettare le quote e le distanze prescritte dalla norma UNI di riferimento vigente al momento della progettazione dell'impianto o della installazione (nel caso in cui la legislazione vigente non preveda l'obbligo del progetto) dell'impianto o degli apparecchi

L'altezza del condotto misurata dall'estradosso della copertura del tetto, nel punto di passaggio, non dovrà essere inferiore a 1 metro.

Si dovranno rispettare le seguenti ulteriori limitazioni :

dovrà essere superato di almeno 2 metri il limite superiore delle aperture (finestre , prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 18 m;

dovrà essere superata di almeno 1 metro la quota la quota in gronda delle coperture di edifici presenti nel raggio di 18 m;

dovrà essere superato di almeno 3 metri il piano di calpestio di terrazzi balconi e coperture praticabili presenti nel raggio di 18 m.

Qualora si utilizzino apparecchi che per i valori di emissione dei prodotti di combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 le distanze previste al punto precedente vengono ridotte di 1/3.

Nel caso di installazione o ristrutturazione di impianti in edifici esistenti, qualora si utilizzino apparecchi di potenzialità inferiore a 116 kw e che per i valori di emissione dei prodotti di combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

dovrà essere superato di almeno 2 metri il limite superiore delle aperture (finestre , prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 5 m;

dovrà essere superata di almeno 1 metro la quota in gronda delle coperture di edifici presenti nel raggio di 5 m;

dovrà essere superato di almeno 3 metri il piano di calpestio di terrazzi balconi e coperture praticabili presenti nel raggio di 5 m.

La quota di sbocco in atmosfera potrà essere ridotta di 1 m. per ogni metro eccedente i 5 m indicati ai capoversi precedenti fino al raggiungimento della distanza di 12 m oltre la quale non sono previste limitazioni sulla quota di sbocco in atmosfera.

2. Generatori di calore a servizio di impianti termici, scaldacqua, radiatori, caminetti e stufe per riscaldamento alimentati a gasolio.

Per gli apparecchi di tutte le potenzialità saranno rispettati gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale. Attualmente non essendo previsti dalla legislazione nazionale limiti per apparecchi di potenzialità inferiore a 35 Kw. Si riterranno validi per tutti gli apparecchi i limiti imposti per quelli superiori ai 35 Kw.

3. Deroghe

Per situazioni difformi o non contemplate dalle presenti note di chiarimento e precisazioni dovrà essere presentata esplicita domanda di deroga al Dirigente. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:

relazione tecnica esplicativa con indicazione della tipologia e delle caratteristiche delle apparecchiature installate

planimetria di zona in scala 1:2000

pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate

fotografie che evidenziano quella che sarà la posizione del terminale di uscita e degli elementi architettonici circostanti rilevanti al fine della richiesta di deroga

Dovranno essere chiaramente indicate le misure, le distanze e quanto altro oggetto di richiesta di deroga.

Qualora risulti necessario, potranno essere presentate sezioni e/o prospetti con l'indicazione della posizione del terminale di uscita

1°Art. 10 del D.Lgs. 42/2004 Beni culturali:

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

2°Art. 134 del D.Lgs. 42/2004 Beni paesaggistici:

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree indicate all'articolo 142;
- c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156

3°Art. 22 del D.Lgs. 42/2004 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia:

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

4°Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.